



CODICE ETICO

Approvato dall'Assemblea Nazionale ANEP di Firenze il 7 maggio 2023

PREMESSA

Il presente Codice Etico rappresenta la dichiarazione dei valori fondanti l'Associazione, enuncia i diritti, i doveri e le responsabilità degli iscritti nei confronti di tutti i soggetti pubblici e privati, con i quali gli stessi iscritti entrano in relazione.

Le motivazioni fondanti dell'Associazione di dotarsi di un codice etico rispondono a diversi fini: responsabilità professionale, rispetto dei principi e dei diritti universali.

Convincimento di ANEP è che l'etica, nella conduzione della vita associativa, sia anche condizione imprescindibile per il raggiungimento degli scopi associativi.

Il presente Codice Etico è stato elaborato per assicurare a tutti coloro che aderiscono al patto associativo, che i valori etici dell'Associazione siano chiaramente definiti e costituiscano l'elemento base della cultura associativa. È fatto obbligo all'iscritto di aderire al presente codice esprimendo il suo consenso in fase di iscrizione o di rinnovo.

Con il Codice Etico si definiscono le norme di condotta utili al corretto svolgimento delle attività associative, nelle relazioni con persone fisiche e giuridiche, con le altre società scientifiche, con le organizzazioni politiche e sindacali, con gli organi di informazione e con le aziende operanti a qualsiasi titolo in ambito sanitario, sociale e socio-sanitario con gli Ordini professionali e le rappresentanze dei cittadini e della società civile.

Sarà cura di ANEP, dopo l'approvazione del Codice Etico, diffonderlo e darne visibilità agli iscritti, i quali sono quindi tenuti a osservarne lo spirito e i contenuti, e a predisporre ogni idoneo strumento onde favorirne la piena applicazione

ARTICOLO 1 - FINALITÀ

Il Codice Etico, partendo da principi etici e da valori condivisi, individua le responsabilità, i doveri e gli impegni degli iscritti. Il presente Codice Etico ha come obiettivo quello di determinare e di garantire la qualità della vita associativa, secondo principi e criteri universali e si riconosce:

- Costituzione italiana
- Dichiarazione Universale dei Diritti Umani
- Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici
- Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali
- Carta Europea sui Diritti Umani e delle Libertà Fondamentali
- Convenzione ONU sui diritti dell'Infanzia e Adolescenza
- Convenzione contro la Tortura e altre Pene o Trattamenti crudeli inumani e degradanti
- Convenzione Internazionale sui Diritti delle Persone con Disabilità
- Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea
- Carta Europea diritti e responsabilità delle persone anziane e bisognose di cura e assistenza a lungo termine
- Convenzione di Lanzarote del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale
- Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale
- Carta Internazionale per l'Educazione Fisica e lo Sport
- Legge 77/2013: Convenzione di Istanbul 2011 sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica
- Codice Deontologico Educatore Professionale.

E tutti gli altri trattati internazionali in materia di Diritti Umani.

ANEP al fine del raggiungimento degli scopi statutari e nel rispetto delle norme di comportamento condivise con tutti gli iscritti, ritiene opportuno elaborare un proprio Codice Etico, a cui gli iscritti devono attenersi nello svolgimento delle loro attività associative.

Nel definire i doveri degli iscritti, il Codice Etico non si sostituisce alle leggi, bensì fornisce disposizioni comportamentali applicabili agli iscritti dell'Associazione.

ARTICOLO 2 - ACCETTAZIONE DELLA DOMANDA

L'accettazione della domanda di iscrizione e la conseguente iscrizione al registro degli iscritti comporta l'obbligo di sottoscrizione dello statuto di ANEP e del Codice Etico.

Essere iscritti ad ANEP presuppone di assumersi l'impegno di favorire e promuovere gli scopi sociali.

ARTICOLO 3 - RAPPORTI CON LE SOCIETÀ SCIENTIFICHE

Rapporti con le diverse società scientifiche e ATS devono essere improntati ai principi di onestà, correttezza, coerenza, trasparenza, riservatezza, imparzialità, diligenza, lealtà e reciproco rispetto.

Gli iscritti ad ANEP devono evitare attività, anche occasionali, che possano configurare conflitti con le finalità e gli interessi della Associazione o che potrebbero interferire con la capacità di assumere decisioni coerenti con gli obiettivi della stessa.

In particolare, tutti gli iscritti ad ANEP sono tenuti a:

- collaborare con tutte le organizzazioni scientifiche e tecnico scientifiche, evitando condotte sleali nei confronti di tutti le organizzazioni coinvolte.
- non utilizzare, a proprio beneficio o di terzi, in modo diretto o indiretto, opportunità destinate all'Associazione.

ARTICOLO 4 - RAPPORTI CON LA SOCIETÀ CIVILE E CON GLI ALTRI PROFESSIONISTI.

Tutti gli iscritti ad ANEP sono tenuti al rispetto delle leggi e delle normative vigenti, del Codice Etico, dello Statuto e dei Regolamenti, applicandoli con rettitudine, costanza e coerenza.

In particolare, relativamente all'attività di ricerca, gli iscritti hanno anche l'obbligo di uniformarsi alle norme deontologiche che regolano l'esercizio professionale. In nessun caso sarà possibile sottoporre a qualsivoglia attività la persona assistita al solo fine di ricerca, senza esplicito consenso scritto, preceduto da esaustiva informazione, da parte sua o da chi ne ha la rappresentanza legale e senza il parere di un Comitato etico.

ARTICOLO 5 - RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI E CON GLI ORGANI DI RAPPRESENTANZA E DI INFORMAZIONE

I rapporti ufficiali di ANEP con le Istituzioni e con gli organi di rappresentanza e di informazione sono riservati agli organi associativi preposti, ovvero previa autorizzazione degli stessi organi associativi.

Le informazioni e le comunicazioni scientifiche devono essere corrette, chiare e prudenti, ferme restando le disposizioni di legge in materia.

La partecipazione, in nome o in rappresentanza di ANEP, a eventi e a consessi di natura tecnico-scientifica, culturale o professionale, deve avvenire nel rispetto del Codice Etico, dello Statuto e dei Regolamenti dell'Associazione.

ARTICOLO 6 - TUTELA DEL NOME E DELL'IMMAGINE DI ANEP

Salvo espressa autorizzazione dei competenti organi dell'Associazione, nessun iscritto può utilizzare in modo improprio il nome, il logo e l'immagine di ANEP, ovvero formulare pronunciamenti personali a nome dell'Associazione.

ARTICOLO 7 - COMUNICAZIONI SCIENTIFICHE

Le comunicazioni scientifiche agli organi di informazioni e agli stessi mezzi di diffusione sociale devono essere accurate, evitando di fornire indicazioni inesatte, ingannevoli o fuorvianti. Le informazioni su nuove attività e/o azioni non devono generare aspettative ingiustificate e tutte le volte che le stesse comportano rischi significativi, devono esserne indicati i benefici e i rischi. L'iscritto deve evitare di diffondere notizie relative a nuove ricerche scientifiche che non siano state ancora validate dal punto di vista tecnico-scientifico. Quando un iscritto, nel corso di un evento scientifico, illustra una comunicazione sponsorizzata, tale circostanza deve essere resa esplicita.

ARTICOLO 8 - COMPORTAMENTI

Comportamenti non coerenti o difformi da quanto scritto nello Statuto sono motivo di richiami, sanzioni o di esclusione.

ARTICOLO 9 - VIOLAZIONI

In caso di violazioni del presente Codice Etico e di comportamenti lesivi della dignità della professione e dell'Associazione possono essere comminate sanzioni all'iscritto.

Il Consiglio Direttivo Nazionale, organo associativo preposto a comminare le sanzioni, dopo aver sentito il Collegio dei Garanti, qualora ne ravvisi i presupposti, dispone il deferimento motivato dell'iscritto al Collegio dei Garanti.

L'iscritto deve esserne informato e ha la facoltà di presentare atti difensivi al Collegio dei Garanti, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.

Il Collegio dei Garanti, ai sensi dello Statuto e del regolamento, porta a termine l'attività istruttoria e riferisce al Consiglio Direttivo Nazionale che adotterà i relativi provvedimenti.

Avverso tali provvedimenti è ammesso appello al Consiglio Direttivo Nazionale dell'Associazione, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.

ARTICOLO 10 - SANZIONI

- A) richiamo verbale
- B) richiamo scritto
- C) sospensione dall'esercizio di cariche associative e da incarichi tecnico scientifici
- D) esclusione

Il tipo e l'entità di ciascuna sanzione sono determinati in relazione ai seguenti criteri:

- a) intenzionalità del comportamento;
- b) grado di negligenza, imprudenza, imperizia, tenuto conto della prevedibilità dell'evento;
- c) responsabilità connessa alla posizione rivestita nell'Associazione;
- d) grado di danno o di pericolo causato;
- e) presenza di circostanze aggravanti o attenuanti;
- f) concorso fra più iscritti in accordo tra loro;
- g) recidiva.

A) Richiamo verbale

Il richiamo verbale viene inflitto nei casi di abusi o mancanze di lieve entità, compiuti senza dolo, che non hanno comportato riflessi negativi sul decoro e sulla dignità dell'associazione.

Consiste nel richiamo formale dell'interessato all'osservanza dei suoi doveri e nell'invito a non ripetere quanto commesso.

In caso di abuso o di mancanza che possano dar luogo al richiamo verbale, commesso nei confronti di altro iscritto, il Presidente nazionale, o persona da lui delegata, convoca gli interessati ed esperisce un preventivo tentativo di conciliazione. Della eventuale conciliazione viene dato formalmente atto mediante deliberazione con conseguente archiviazione del caso.

B) Richiamo scritto

Il richiamo scritto è inflitto nei casi di abusi o di mancanze, compiuti senza dolo, che siano lesivi del decoro e della dignità dell'Associazione e dei suoi iscritti.

In caso di abuso o di mancanza che possano dar luogo al richiamo scritto, commesso nei confronti di altro iscritto, il Presidente nazionale, o persona da lui delegata, convoca gli interessati ed esperisce un preventivo tentativo di conciliazione. Della eventuale conciliazione viene dato formalmente atto mediante deliberazione con conseguente archiviazione del caso.

Tre provvedimenti di richiamo scritto comportano d'ufficio la sospensione dall'esercizio delle attività e dalle cariche associative per un periodo non inferiore a novanta giorni. L'interessato può impugnare il richiamo formalmente, entro trenta giorni dalla comunicazione.

C) Sospensione

In presenza di una condanna penale anche non definitiva, la sospensione dalle cariche associative avviene nei casi in cui nella sentenza si applicano gli articoli 19 e 35 del Codice Penale, per tutto il tempo stabilito nel provvedimento del giudice che l'ha emesso. Il Consiglio Direttivo Nazionale si limita a prenderne atto.

In assenza di una condanna penale la sanzione della sospensione dalle cariche dell'Associazione è inflitta fino a un massimo di due anni:

1) per violazioni del Codice Etico, che possano arrecare grave danno con una risonanza negativa per il decoro e la dignità della professione;

2) a seguito di procedimenti giudiziari pendenti di natura penale.

Nei casi di maggiore gravità, la sanzione della sospensione può essere disposta in via cautelare al momento dell'apertura del procedimento disciplinare.

L'iscritto può impugnare la sospensione formalizzandola entro trenta giorni dalla comunicazione della stessa, al CDN.

D) Esclusione

In presenza di una condanna penale anche non definitiva in cui nella sentenza si applicano gli artt. 19 comma 1 e 2 e artt. 30 e 31 del Codice penale l'esclusione dall'Associazione consegue per l'intera durata dell'interdizione, stabilita nel provvedimento del giudice che ha emesso la sentenza. Il Consiglio Direttivo Nazionale si limita a prenderne atto.

Nel caso di condanna con sentenza passata in giudicato e pena detentiva per fatti commessi nell'esercizio della professione, la radiazione ha durata per l'intero periodo previsto dalla sentenza di condanna.

In assenza di una condanna penale la sanzione di esclusione dall'Associazione viene disposta:

nei casi di violazione del Codice Etico e/o di comportamento non conforme alla dignità della professione, di gravità tali da rendere incompatibile la permanenza tra i soci e sostenitori iscritti. La radiazione ha una durata non superiore a tre anni.

Il professionista escluso può, su sua richiesta, essere di nuovo iscritto all'Associazione successivamente alla scadenza del periodo indicato nel provvedimento di radiazione e in ogni caso dopo aver ottenuto la riabilitazione, purché in possesso dei requisiti al momento di presentazione della richiesta.

ARTICOLO 9 - INCOMPATIBILITÀ

Le sanzioni disciplinari della sospensione dall'Associazione non sono compatibili con l'assunzione e/o il mantenimento delle cariche/organi previste dallo statuto dell'Associazione stessa, sia a livello nazionale, sia regionale.

Nel caso di erogazione delle sanzioni disciplinari, di cui sopra, vengono revocate automaticamente tutte le eventuali cariche previste dallo statuto rivestite dall'interessato.

